



## CONFERENZA DEI COMUNI

### DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI

N. 13 del 24 Giugno 2015

**OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE AI SENSI DELL'ART.48 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 26/2003 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE ALLA SOCIETA' IN HOUSE ALFA SRL; DECADENZA GESTIONI ESISTENTI; DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO FINO AL SUBENTRO EFFETTIVO DEL GESTORE DI AMBITO.**

L'anno duemilaquindici addì 24 del mese di Giugno alle ore 17:30 in Varese, nella Sala Ambrosoli presso Villa Recalcati in Piazza Libertà n.1 sono stati convocati in seduta ordinaria pubblica i componenti della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e risultano presenti, in seconda convocazione, i seguenti:

	COMUNI	SINDACO	DELEGATO	P	A
1	Agra	Ernesto Griggio		P	
2	Albizzate	Francesco Sommaruga		P	
3	Angera	Alessandro Paladini Molgora		P	
4	Arcisate	Angelo Pierobon	MAURIZIO MONTALBETTI	P	
5	Arsago Seprio	Claudio Montagnoli		P	
6	Azzate	Gianmario Bernasconi		P	
7	Azzio	Davide Vincenti		P	
8	Barasso	Antonio Andrea Braida			A
9	Bardello	Egidio Calvi	SALVATORE CONSAGRA	P	
10	Bedero Valcuvia	Carlo Paolo Galli			A
11	Besano	Salvatore Merlino			A
12	Besnate	Giovanni Corbo			A
13	Besozzo	Riccardo del Torchio		P	
14	Biandronno	Sandra Scorletti	CLAUDIA GASPAROTTO	P	
15	Bisuschio	Giovanni Resteghini		P	
16	Bodio Lomnago	Eleonora Paoletti		P	
17	Brebbia	Domenico Gioia		P	
18	Bregano	Alessandro Granella	CALVINO MILO	P	
19	Brenta	Gianpietro Ballardin		P	
20	Brezzo di Bedero	Antonio De Donno			A
21	Brinzio	Sergio Vanini	ROBERTO PICCINELLI	P	
22	Brissago Valtravaglia	Giuseppa Giordano			A
23	Brunello	Francesco Bertoloni			A
24	Brusimpiano	Franco Zuconelli	LUCA SCIPIONI	P	
25	Buguggiate	Cristina Galimberti		P	

26	Busto Arsizio	Gianluigi Farioli	ALBERTO ARMIRAGLIO	P	
27	Cadegliano Viconago	Arnaldo Tordi			A
28	Cadrezzate	Cristian Robustellini			A
29	Cairate	Paolo Mazzucchelli	P A O L O C R O S T A	P	
30	Cantello	Nicola Gunnar Vincenzi	C L E M E N T I N O R I V O L T A	P	
31	Caravate	Davide Matera	G I A N M A R C O P O L I T I	P	
32	Cardano al Campo	Angelo Bellora			A
33	Carnago	Maurizio Andreoli Andreoni		P	
34	Caronno Pertusella	Loris Bonfanti			A
35	Caronno Varesino	Mario De Micheli			A
36	Casale Litta	Graziano Maffioli		P	
37	Casalzuigno	Augusto Caverzasio		P	
38	Casciago	Andrea Zanotti			A
39	Casorate Sempione	Dimitri Cassani			A
40	Cassano Magnago	Nicola Polisenio	O S V A L D O C O G H I	P	
41	Cassano Valcuvia	Marco Magrini		P	
42	Castellanza	Fabrizio Farisoglio	M A U R I Z I O F R I G O L I	P	
43	Castello Cabiaglio	Marco Galbiati			A
44	Castelseprio	Monica Baruzzo		P	
45	Castelveccana	Ruggero Ranzani			A
46	Castiglione Olona	Emanuele Poretti			A
47	Castronno	Luciano Grandi		P	
48	Cavaria Con Premezzo	Alberto Tovaglieri			A
49	Cazzago Brabbia	Emilio Magni			A
50	Cislago	Luciano Biscella			A
51	Cittiglio	Fabrizio Anzani			A
52	Clivio	Ida Petrillo			A
53	Cocquio Trevisago	Mario Ballarin			A
54	Comabbio	Marina Paola Rovelli			A
55	Comerio	Silvio Aimetti		P	
56	Cremenaga	Domenico Rigazzi			A
57	Crosio Della Valle	Andrea Della Rosa		P	
58	Cuasso al Monte	Paola Martinelli	E L E N A M A S S I R O N I	P	
59	Cugliate Fabiasco	Roberto Chini			A
60	Cunardo	Angelo Morisi		P	
61	Curiglia Monteviasco	Ambrogio Rossi		P	
62	Cuveglia	Giorgio Piccolo	G I U S E P P E L O I	P	
63	Cuvio	Luciano Maggi			A
64	Daverio	Alberto Tognola		P	
65	Dumenza	Valerio Peruggia		P	
66	Duno	Giovanni Damia			A
67	Fagnano Olona	Federico Simonelli		P	
68	Ferno	Mauro Cerutti			A
69	Ferrera di Varese	Marina Salardi	G I L I A N O M A I N O L I	P	
70	Gallarate	Edoardo Guenzani	A L B E R T O L O V A Z Z A N O	P	
71	Galliate Lombardo	Barbara Macchi	C A R L O T I B I L E T T I	P	
72	Gavirate	Silvana Alberioli			A
73	Gazzada Schianno	Cristina Bertuletti			A
74	Gemonio	Samuel Lucchini			A
75	Gerenzano	Ivano Campi	P I E R A N G E L O B O R G H I	P	
76	Germignaga	Marco Fazio			A
77	Golasecca	Claudio Ventimiglia		P	
78	Gorla Maggiore	Pietro Zappamiglio			A
79	Gorla Minore	Vittorio Landoni	B E A T R I C E B O V A	P	
80	Gornate Olona	Barbara Bison	R O L A N D O S Q U I Z Z A T O	P	
81	Grantola	Adriano Boscardin	C L A U D I O B U S A	P	
82	Induno Olona	Marco Cavallin	M O N I C A F I L P A	P	
83	Inarzo	Mauro Montagna		P	
84	Ispra	Melissa De Santis			A

85	Jerago Con Orago	Giorgio Ginelli		P	
86	Lavena Ponte Tresa	Pietro Vittorio Roncoroni			A
87	Laveno Mombello	Ercole Ielmini			A
88	Leggiano	Adriano Costantini			A
89	Lonate Ceppino	Massimo Colombo			A
90	Lonate Pozzolo	Danilo Rivolta			A
91	Lozza	Giuseppe Licata		P	
92	Luino	Andrea Pellicini	D A R I O S G A R B I	P	
93	Luvinate	Alessandro Boriani	L U C I A B I A N C H I	P	
94	Maccagno con Pino e Veddasca	Fabio Passera		P	
95	Malgesso	Giuseppe Iocca	F I L I P P O F R A N Z E T T I	P	
96	Malnate	Samuele Astuti	M A R I A C R O C I	P	
97	Marchirolo	Pietro Cetrangolo			A
98	Marnate	Marco Scazzosi	C E L E S T I N O C E R A N A	P	
99	Marzio	Maurizio Frontali			A
100	Masciago Primo	Vincenzo Maffei			A
101	Mercallo	Andrea Tessarolo		p	
102	Mesenzana	Alberto Rossi			A
103	Montegrino Valtravaglia	Mario Prato			A
104	Monvalle	Franco Oregioni		p	
105	Morazzone	Matteo Luigi Bianchi			A
106	Mornago	Davide Tamborini	M A U R I Z I O B I G A R E L L A	p	
107	Oggiona Santo Stefano	Andrea Malnati		P	
108	Olgiate Olona	Giovanni Montano			A
109	Origgio	Mario Angelo Ceriani	C A R L O D I P I E T R O	P	
110	Orino	Cesare Moia		P	
111	Osmate	Manuele Duca			A
112	Porto Ceresio	Giorgio Ciancetti			A
113	Porto Valtravaglia	Adriano Giacobazzi			A
114	Rancio Valcuvia	Simone Eligio Castodili			A
115	Ranco	Monica Brovelli	F R A N C E S C O C E R U T T I	P	
116	Saltrio	Giuseppe Franzì			A
117	Samarate	Leonardo Tarantino			A
118	Sangiano	Fausto Antonio Pagani	M A R I A A N G E L A B A R A	p	
119	Saronno	Alessandro Fagioli			A
120	Sesto Calende	Marco Colombo	E D O A R D O F A V A R O N	p	
121	Solbiate Arno	Oreste Battiston	G E N N A R O P A L U M B O	p	
122	Solbiate Olona	Luigi Salvatore Melis			A
123	Somma Lombardo	Stefania Bellaria			A
124	Sumirago	Mario Croci		p	
125	Taino	Stefano Ghiringhelli	D A N I E L E M I N U T O L A	P	
126	Ternate	Enzo Grieco			A
127	Tradate	Laura Cavalotti	G I U S E P P E S C R I V O	p	
128	Travedona Monate	Andrea Colombo			A
129	Tronzano Lago Maggiore	Roberto Stangalini			A
130	Uboldo	Lorenzo Guzzetti	M A T T E O P I Z Z I	P	
131	Valganna	Bruna Jardini			A
132	Varano Borghi	Rosario Calcagno			A
133	Varese	Attilio Fontana			A
134	Vedano Olona	Cristiano Citterio	V I N C E N Z O O R L A N D I N O	P	
135	Venegono Inferiore	Mattia Premazzi	F E D E R I C O A N T O G N A Z Z A	P	
136	Venegono Superiore	Ambrogio Crespi			A
137	Vergiate	Maurizio Leorato	G I U S E P P E I N T R I E R I	P	

138	Viggiù	Antonio Mario Giovanni Banfi		A
139	Vizzola Ticino	Romano Miotti	GIANNI TOMASI	A

**Visti:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni;
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e sue successive modifiche e integrazioni.
- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 16 “Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”);
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3000 del 29 dicembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 99).

**Vista:**

- la deliberazione n.17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di approvazione dello Statuto dell’Azienda Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese;

**Premesso**

**A) Descrizione delle funzioni attribuite alla Provincia e all’Ufficio d’ambito.**

- ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’articolo 47 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, “il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano”;
- ai sensi dell’articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, dal 1° gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del D.Lgs. n. 152/2006 e

dalla normativa regionale, sono attribuite alle provincie, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano;

- conseguentemente, con riferimento all'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, è attribuita alla Provincia di Varese, indicata dalla legge regionale quale "ente responsabile dell'ATO" (ora: "ente di governo dell'ambito"), ai sensi dell'articolo 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, la "organizzazione del servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito", nonché la "deliberazione della forma di gestione del servizio secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, e secondo i criteri ivi contenuti";
- la Provincia di Varese è altresì competente, ai sensi dell'articolo 48 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, all'esercizio, tramite l'Ufficio d'Ambito di cui al predetto articolo della legge regionale, fra le altre, delle seguenti funzioni e attività:
  - a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato" (art. 48, comma 2, lettera a);
  - b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari (art. 48, comma 2, lettera b);
  - c) (omissis)
  - d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato (art. 48, comma 2, lettera d);
  - e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, comma 2, lettera e);
- per le suddette decisioni l'art. 48, comma 3 prevede che l'ente di governo dell'ambito acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO;
- l'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che "al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:
  - a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
  - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
  - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti".
- tale quadro d'insieme è confermato dal nuovo assetto istituzionale degli enti di area vasta e, in particolare, delle Province, posto che il comma 85, lettera a), dell'articolo unico della legge n. 56 del 2014, nell'individuare, tra le funzioni fondamentali di detti enti, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, puntualizza che ciò avvenga "per gli aspetti di competenza", e pertanto sulla base delle competenze che l'ordinamento previgente assegnava già a detti enti come, nel caso del servizio idrico integrato, è avvenuto con il d.lgs. 152/06 e la l.r. 26/03.

**B) Gli atti deliberati dalla Provincia, dall'Ufficio d'Ambito e dalla Conferenza dei Comuni di scelta del modello "in house" per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese.**

- la scelta della forma di gestione "in house" è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previa deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 32 del 24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio di Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014);

- nelle predette deliberazioni oltre alla conferma della forma di gestione "in house" sono state altresì approvate le caratteristiche che la società "in house" deve avere per poter beneficiare dell'affidamento del servizio idrico integrato ed il percorso per la costituzione della società "in house", con la previsione dell'approvazione da parte dei Comuni dell'ambito della partecipazione alla società "in house" e dello schema di Statuto.
- il TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014, depositata in data 10 dicembre 2014, sul ricorso n. 3193/2013 proposto dalla società ASPEM S.p.A., contro il Comune di Varese, la Provincia di Varese, la Conferenza dei Comuni dell'ATO di Varese e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, e nei confronti del Comune di Comerio, ha disposto, in accoglimento del ricorso, "l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 novembre 2013 – avente ad oggetto "Approvazione della partecipazione alla società in house per la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e relativo statuto" – e degli atti presupposti tra i quali, in particolare, quelli della provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito che hanno individuato la forma di gestione del servizio idrico integrato e disposto la cessazione anticipata delle gestioni attualmente in essere;
- che viceversa le successive deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014 – con le quali è stato provveduto non solo ad approvare in via definitiva il Piano d'Ambito e i documenti ad esso presupposti, ma è stata nuovamente confermata la scelta della società in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato – in quanto successive e non presupposte agli atti impugnati ed annullati ed in particolare alla deliberazione del Consiglio comunale di Varese n. 55 del 28 novembre 2013, non risultano annullate dalla sentenza del TAR Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 3005/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia ha motivato l'annullamento degli atti sopra indicati sulla base dell'argomentazione secondo cui "anteriormente alla scelta del modello di gestione sarebbe stato necessario adottare il Piano d'ambito essendo prodromica alla individuazione del modello di gestione ottimale la conoscenza degli elementi sia infrastrutturali che finanziari riguardanti l'Ambito coinvolto" (cfr. pag. 8 della sentenza), ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. n. 152/2006 ("L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito, delibera la forma di gestione (...)" );
- gli atti della Provincia di Varese e dell'Ufficio d'Ambito non sono stati oggetto di censura da parte del Tar a causa dei loro contenuti, ma per il vizio procedurale sopra indicato;
- l'ente di governo dell'ambito – tenuto conto di quanto eccepito dal Tar e, in particolare, della circostanza che né il piano d'ambito né la scelta del modello gestionale hanno ricevuto censure per i propri rispettivi contenuti, ma che i rilievi hanno riguardato la concatenazione tra tali due provvedimenti che, di fatto, secondo quanto eccepito dal collegio giudicante, non ha permesso di fondare la scelta del modello gestionale su una piena consapevolezza dei contenuti del piano d'ambito – si è fatto carico di supportare la scelta del modello con i contenuti del piano d'ambito già a suo tempo approvato e recentemente integrato per mero scorrimento temporale, verificando la compatibilità dello stesso con la scelta della forma di gestione in house;
- per tale motivo, la Provincia di Varese ha confermato la forma di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito della Provincia di Varese secondo il modello della società "in house" con deliberazione del consiglio provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015);
- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha fondato la scelta del modello gestionale in house non solo sulla circostanza che lo stesso costituisce un modello organizzativo alternativo ed equidistante rispetto agli altri e due (affidamento con procedure competitive e affidamento a società mista con socio privato operativo scelto con procedura competitiva), ma, in maniera più specifica e concreta, basando e supportando tale scelta anche sugli elementi che compongono il caso di specie, prendendo le mosse da un esame puntuale dei contenuti del piano d'ambito e delle ricadute dei contenuti di quest'ultimo sul modello gestionale individuato;
- che la scelta della forma di gestione "in house" è stata basata sulla relazione (allegata sub "A" alla deliberazione consiliare), denominata "Relazione la forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di

ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015";

- che la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, facendosi carico di quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, (i) ricollocando la concatenazione piano d'ambito/scelta del modello gestionale nella giusta sequenza e (ii) fornendo attraverso la citata relazione, allegato "A", i supporti motivazionali della scelta concretamente effettuata, ha confermato, per le motivazioni ivi espresse, il modello in house già a suo tempo opzionato, rivestendo pertanto i connotati di atto confermativo della citata deliberazione 20/2014, pur attraverso una nuova istruttoria e una riponderazione degli interessi in gioco sottesi all'emanazione del provvedimento originario, e con ciò assorbendo a sé l'atto confermativo;
- che, pertanto, la conferma della scelta della forma di gestione "in house" è supportata:
  - a) dalle motivazioni contenute nelle deliberazioni sopra indicate che vengono confermate con la presente deliberazione e, in particolare, dalle motivazioni contenute nelle deliberazioni del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 26.7.2013 e n. 20 del 18 aprile 2014 (nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito e della Conferenza dei Comuni alle stesse prodromiche) e nel documento dal titolo "I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato", deliberazioni e documento allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
  - b) dalle motivazioni contenute nel documento redatto dall'Ufficio d'Ambito dal titolo " La forma di gestione in -house- rispetto e compatibilità - con il Piano d'Ambito approvato con delle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito P.V. n. 12 del 26 marzo 2014, della Conferenza dei Comuni n. 7 del 15 aprile 2014 e del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 20 del 18 aprile 2014, e comprensivo del Piano economico e finanziario (PEF), così come aggiornato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 5 in data 27/02/2015, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ambito P.V. 2 del 29/01/2015 e dall'acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 3 del 26/02/2015", che espone le argomentazioni, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, in base alle quale risulta che la gestione "in house" è compatibile e rispettosa del Piano d'ambito approvato; documento che viene allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- la predetta deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015 ha confermato il modello gestionale in house providing, ritenendolo certamente congruo rispetto al servizio idrico integrato, sulla base, in particolare, delle seguenti considerazioni:
  - a) l'analisi contenuta nella ridetta relazione allegata sub "A" alla deliberazione, mette in evidenza, tra l'altro che il modello in-house offre "garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall'Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nelle gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d'Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. "full cost recovery", che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all'erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell'in-house dell'ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l'altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell'interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti";

- b) la società in house consente una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.

**C) La rinnovazione della ricognizione delle gestioni esistenti e della valutazione circa la loro anticipata decadenza.**

- il Tar Lombardia, Sezione Terza, con sentenza n. 98/2015 in data 12 gennaio 2015, nel respingere il ricorso proposto dalla società Lura Ambiente S.p.A contro gli atti della provincia di Varese e della Conferenza dei Comuni, ha tuttavia affermato che l'entrata in vigore del nuovo art. 172 del D.Lgs. 152/2006 "comporta che poiché l'ente di governo del servizio idrico della Provincia di Varese non ha ancora avviato la procedura di affidamento, dovrà rinnovare, almeno in parte, la procedura di ricognizione delle gestioni esistenti e definire i nuovi termini di scadenza";
- la Provincia ha manifestato l'intendimento di conformarsi alla citata sentenza.

**D) L'avvio del procedimento di affidamento del servizio idrico integrato alla società "in house".**

- Con lettera in data 27 aprile 2015 l'Ufficio d'ambito ha a tutti i soggetti interessati l'avvio del procedimento avente ad oggetto la ricognizione delle gestioni esistenti; l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale; la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti; nonché l'avvio del procedimento avente ad oggetto l'affidamento del servizio idrico integrato alla costituenda società in house, come prescritto dall'art. 149-bis, d.lgs. 152/2006.

**E) Gli atti di intervento nel procedimento.**

- Nel corso del procedimento sono pervenuti atti di intervento da parte dei seguenti soggetti: ASPEM S.p.A., Lura Ambiente S.p.A., Verbano S.p.A., Comune di Mornago, Comune di Induno Olona, Comune di Cocquio Trevisago, Comune di Cassano Magnago;
- ai predetti atti di intervento o osservazioni è stata data puntuale risposta all'interno dei seguenti documenti: a) "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese"; 2) "Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento".

**F) La pianificazione economico-finanziaria asseverata ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011.**

- Nel corso del procedimento è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito con deliberazione n. 42, in data 05/06/2015 il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." (allegato alla presente deliberazione), che descrive, come richiesto dal citato art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 609, della Legge di Stabilità:
  - a) la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;
  - b) l'assetto economico-patrimoniale della costituenda società in house "Alfa", del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.
- Il documento costituisce addendum e integrazione del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito e, in particolare, specifica e integra le ipotesi di tipo patrimoniale del Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito, mediante la redazione dello Stato Patrimoniale, documento non richiesto dalla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR, pur lasciando inalterate tutte le ipotesi economico-finanziarie presenti nel Piano economico finanziario contenuto nel Piano di Ambito.



- Il Piano economico finanziario contenuto nel Piano d'ambito unitamente al "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i." rappresentano il piano economico-finanziario ai fini dell'affidamento del servizio alla costituenda società "in house" Alfa s.r.l., richiesto dall'art. 3-bis del d.l. n. 138/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata dalla società di revisione Gda Revisori Indipendenti Spa, con atto in data 15/06/2015, Prot. n. 3347, allegato alla presente deliberazione.

**G) L'aggiornamento della "Ricognizione delle gestioni esistenti".**

- L'Ufficio d'ambito ha provveduto ad aggiornare la ricognizione delle gestioni esistenti, i cui esiti sono contenuti nel documento "L'analisi delle gestioni esistenti", allegato alla presente deliberazione.

**H) La decadenza delle gestioni esistenti.**

- L'Ufficio d'ambito ha provveduto, sulla base delle risultanze della "Ricognizione delle gestioni esistenti" ad esaminare se ricorressero, per i gestori esistenti, i presupposti per la loro salvaguardia ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006, nella versione introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 133 del 2014 convertito dalla legge n. 164 del 2014.
- Gli esiti di tale analisi sono contenute nel documento "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese" allegato alla presente deliberazione, il quale conclude – per le motivazioni e le ragioni in fatto e in diritto in tale documento esplicate – nel senso che "tutte le gestioni esistenti devono essere dichiarate decadute con l'affidamento al gestore di ambito del servizio idrico integrato non ricorrendo soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come invece richiesto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 152/2006".

**I) I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.**

- L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere il documento "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti", che contiene la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente deliberazione.

**J) Il "documento di sintesi"**

- I suddetti documenti ( a) L'analisi delle gestioni esistenti; b) "Relazione sulla decadenza degli affidamenti disposti ai gestori esistenti nell'ATO della provincia di Varese"; c) "I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti") costituiscono il "Documento di sintesi" di cui all'articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003.
- Il predetto "Documento di sintesi, composti dai predetti atti, sarà pubblicato sull'albo pretorio elettronico dell'Ufficio d'ambito della provincia interessata, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione".

**K) La costituzione della società "in house" denominata "Alfa s.r.l."**

- Con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015 è stata costituita la società interamente pubblica "Alfa s.r.l.", di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo e statuto "Alfa s.r.l.", di cui vengono allegati alla presente deliberazione atto costitutivo con statuto (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1).

**L) La relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.**

- L'Ufficio d'ambito ha provveduto a redigere la Relazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

- Sulla base delle motivazioni contenute nella predetta Relazione risulta che la società Alfa s.r.l. ha i requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, cioè il modello della società pubblica "in house".
- Come risulta dalla Relazione, lo statuto di "Alfa s.r.l." rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria sopra illustrati. Si riportano i principali contenuti dello statuto della società "Alfa" finalizzati ad integrare i requisiti di tale modello:
  - l'oggetto sociale è costituito dalla gestione del servizio idrico integrato nel territorio ed a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese; il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
  - la società non persegue fine di lucro, ma l'obbligo di pareggio di bilancio;
  - la società ha natura "in house" ed è sottoposta al c.d. "controllo analogo" e all'attività di direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci, attraverso apposite clausole contenute nello statuto con le quali:
    - a) si attribuiscono direttamente agli enti locali soci della società poteri di impulso e di proposta all'adozione di atti di indirizzo o di gestione, nonché all'attuazione di controlli;
    - b) si attribuiscono all'assemblea sociale poteri ulteriori rispetto a quelli ad essa riservati dalla normativa di cui al codice civile in tema di società a responsabilità limitata e, in particolare, l'approvazione del Piano industriale e dei Bilanci preventivi annuale e pluriennale;
    - c) si prevede la costituzione, quale organo della società, di un "Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo", cui è attribuita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione;
  - il capitale sociale è posseduto esclusivamente dalla Provincia di Varese e dai Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la gestione del servizio idrico integrato nel predetto ambito;
  - non è ammessa la partecipazione di soggetti privati;
  - sussiste il divieto di "trasferimento" delle partecipazioni al capitale sociale.
- Per quanto concerne l'attuazione del cosiddetto "controllo analogo", lo statuto prevede, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di riservare alla competenza dell'assemblea dei soci:
    - l'approvazione del Piano industriale della società, di cui al successivo articolo 34 dello Statuto, comprensivo del Piano economico e finanziario e del Piano operativo degli investimenti;
    - l'approvazione del Bilancio pluriennale di previsione della società, di cui al successivo articolo 35 dello Statuto;
    - l'approvazione del Bilancio annuale di previsione della società, di cui al successivo articolo 36 dello Statuto;
  - la previsione che nelle votazioni in assemblea sociale il peso di ciascun Comune è fissato anche in misura capitaria, cioè anche in ragione di un voto per ciascun Comune e non solo in ragione della quota di partecipazione nel capitale sociale della società di ciascun Comune (proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune). Ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, infatti, le decisioni dell'assemblea risultano approvate se ricevono il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci, in prima convocazione, e con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea e la maggioranza dei soci presenti in assemblea, in seconda convocazione. Sono previste percentuali di voti favorevoli più alte per determinate decisioni particolarmente importanti, ma sempre con la previsione della necessità che tali percentuali di voti favorevoli siano riferite sia al capitale sociale sia ai soci.
  - la previsione che l'Organo amministrativo (rappresentato da un consiglio di amministrazione di 5 componenti) è nominato dai soci con votazione nella quale il peso di ciascun Comune è fissato in misura capitaria, cioè in ragione di un voto per ciascun Comune a prescindere dalla

quota di partecipazione nel capitale sociale della società e dal numero degli abitanti di ciascun Comune;

- la previsione, in considerazione della natura "in house" della società e al fine di attuare il c.d. "controllo analogo" sulla società previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo, con i seguenti caratteri:
- Composizione e nomina: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo è composto dal Presidente della Provincia di Varese e da dieci Sindaci dei Comuni soci della società, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per categorie di Comuni in relazione al numero di abitanti e alla circostanza di essere compresi nel territorio di Comunità Montane:
  - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila;
  - tre rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila;
  - due rappresentanti scelti tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane, con numero di abitanti inferiore a 5 mila;
  - due rappresentanti delle Comunità Montane ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale scelti tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane;
  - il Presidente della Provincia per la Provincia di Varese;
  - Competenze: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esercita la funzione di indirizzo nei confronti del consiglio di amministrazione, nonché di vigilanza e controllo sull'attività di gestione. In particolare:
  - esercita nei confronti degli organi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi, nel rispetto delle competenze riservate, dal presente statuto, agli altri organi della società;
  - adotta atti di indirizzo sulla gestione del servizio, che il consiglio di amministrazione è obbligato ad attuare;
  - propone all'Assemblea sociale la revoca di componenti del consiglio di amministrazione nei casi indicati dal presente statuto;
  - detta gli indirizzi per la nomina dei direttori e procuratori della società;
  - esamina il Piano industriale e i Bilanci preventivi annuale e pluriennale, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
  - esamina il Bilancio di esercizio e il Rendiconto consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
  - esamina le operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
  - esprime l'autorizzazione preventiva sui seguenti atti predisposti dal consiglio di amministrazione:
    - a) dotazione organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina di dirigenti;
    - b) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a Euro 200.000,00 (Euroduecentomilavirgolazero), ad eccezione di:
      - interventi e spese nei limiti degli importi previsti nel Piano industriale e nei Bilanci preventivi annuale e pluriennale approvati dall'Assemblea dei soci;
      - pagamento spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, spese derivanti da contratti già stipulati in precedenza;
      - pagamenti derivanti da obblighi di legge;
      - pagamenti che si rendano necessari in caso di urgenza al fine di evitare danni alla società o la sospensione e/o interruzione nella gestione del servizio;

- effettua audizioni del Presidente della società, di componenti del consiglio di amministrazione, di direttori e procuratori della società;
- esamina periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte del consiglio di amministrazione della società, con cadenza almeno semestrale;
- effettua il controllo sulla gestione della società, anche mediante la richiesta di qualsiasi informazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sullo svolgimento del servizio e esercitando, anche tramite propri delegati, ispezioni, verifiche, sopralluoghi e controlli presso gli uffici della società e/o sui documenti anche contabili della stessa.
- Votazioni: il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni. Al fine di determinare la maggioranza degli abitanti residenti, ciascun componente del Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo esprime un voto di “peso” differente in proporzione al numero di abitanti compresi in ciascuna delle categorie di Comuni di cui all’articolo 11, comma 3, del presente Statuto. Precisamente: il voto di ciascuno dei componenti del Comitato – con arrotondamento per difetto – ha il seguente “peso”:
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni con numero di abitanti superiore a 30 mila rappresenta 84.489 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni, non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti compreso tra 5 mila e 30 mila rappresenta 118.682 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni non ricadenti nelle Comunità Montane con numero di abitanti inferiore a 5 mila rappresenta 59.595 abitanti;
  - il voto di ciascun componente nominato tra i Sindaci dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane rappresenta 73.855 abitanti;
  - il voto del Presidente della Provincia di Varese rappresenta, in modo virtuale, 175.341 abitanti. Il Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo decide a maggioranza di voti che rappresentano la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo presenti alla riunione, nonché la maggioranza degli abitanti residenti nei predetti Comuni.
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 definisce inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale posti a carico della società Alfa s.r.l., quale gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, come richiesto dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- La Relazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell’articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 motiva inoltre, a conferma di quanto contenuto nella deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 24.04.2015, le ragioni della scelta della forma di gestione “in house” con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, come richiesto dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- Per quanto concerne le ragioni a fondamento della scelta del modello in house, la Relazione, in primo luogo, richiama la deliberazione del consiglio provinciale n. 9 in data 23.04.2015 di conferma della forma di gestione “in house”, ove si precisa che tale scelta è supportata – oltre che dalle motivazioni contenute nelle precedenti deliberazioni di approvazione e conferma della forma di gestione “in house” e nei relativi allegati (in particolare il documento dal titolo “I criteri per la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato”) – dalle motivazioni contenute in un apposito documento redatto dall’Ufficio d’Ambito (dal titolo “La forma di gestione “in house”: rispetto e compatibilità con il Piano d’Ambito”), che espone le argomentazioni in base alle quali risulta che la gestione “in house” è compatibile e rispettosa del Piano d’ambito approvato, documento che viene specificamente approvato e allegato alle deliberazioni a farne parte integrante e sostanziale.
- Tale documento mette in evidenza, tra l’altro, che il modello in-house offre “garanzie identiche ai diversi modelli della gara e della società mista in quanto il sistema regolatorio è identico per tutti i modelli in quanto determinato dall’Autorità di regolazione (AEEGSI) che predisporrà costi standard e meccanismi di efficientamento nella gestione del servizio uguali per tutte le tipologie di aziende, siano esse pubbliche o private. A ciò si aggiunge, in primo luogo, in alternativa alla copertura delle perdite, è possibile procedere alla revisione del Piano d’Ambito in modo tale da ripristinare il riequilibrio

economico-finanziario della gestione e in secondo luogo, la possibilità di perdite è decisamente ridotta in considerazione della strutturazione del nuovo metodo tariffario approvato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, che prevede la concreta attuazione del principio del c.d. "full cost recovery", che consente la totale copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio. La società in-house prevista per l'Ato di Varese in quanto per statuto è vietata la distribuzione dell'utile, si pone come obiettivo il risultato operativo in luogo di quello economico, concentrandosi in particolare sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del servizio piuttosto che su obiettivi di carattere economico (cioè i dividendi per i soci), fermo restando il raggiungimento e mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Tale fattore garantirà che ogni ulteriore possibile economia nel servizio, non venga distribuita fra i soci ma sia reinvestita nella gestione del servizio stesso e utilmente finalizzata a migliorarne la qualità. Le considerazioni di cui sopra sono decisive non solo per il rispetto del piano d'ambito da parte del modello in-house, ma ancor più per evidenziare la sua assoluta preferibilità e convenienza rispetto ai modelli della gara e della società mista. Tale impostazione consente di creare un sistema in cui i ricavi derivanti dalle tariffe pagate dagli utenti saranno totalmente destinati all'erogazione del servizio non essendo statutariamente consentito che una parte di risorse possa essere utilizzata per il pagamento dei dividendi. La missione dell'in-house dell'ATO della Provincia di Varese, non è dunque quella di realizzare profitti e garantire così una remunerazione del capitale investito dai propri soci (tra l'altro non più ammissibile dopo il referendum del giugno 2011), quanto piuttosto quella di gestire il Servizio idrico integrato nell'interesse degli Enti locali di riferimento e nel rispetto di standard qualitativi elevati per i servizi erogati agli utenti".

- La citata deliberazione sottolinea, infine, come la società in house consenta una gestione effettiva da parte del Socio pubblico del servizio. Mentre, infatti, nei modelli di gestione che prevedono l'esternalizzazione della gestione del servizio (la Società mista o la Gara) un ambito di decisioni afferenti alla gestione del servizio competono (in misura più o meno ampia) al soggetto imprenditoriale privato (che ha ricevuto l'affidamento con gara o che rappresenta il partner industriale nella società mista), nel modello di gestione pubblica tutte le decisioni, anche di dettaglio, sono riservate al pubblico. La società in house, quindi, coniuga la gestione sostanzialmente pubblica del servizio, con il metodo imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
- La Relazione, in secondo luogo, individua ulteriori ragioni a favore della scelta della forma di gestione "in house" con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
- L'efficacia, l'efficienza e l'economicità sono principi che caratterizzano una società in buono stato di salute, ovvero un soggetto che è in grado di conseguire gli obiettivi nella misura prevista nei documenti di pianificazione (efficacia), che lo fa con l'impiego di minori risorse possibile (efficienza) e che gestisce in condizioni di equilibrio economico finanziario (economicità). Il conseguimento di tali obiettivi è subordinato alla presenza di un vertice in grado di stimolare l'intera struttura aziendale verso di essi, orientandola a principi gestionali e etici compatibili con la loro attuazione. Nelle diverse aziende la gerarchia degli obiettivi è definita dal management. Esistono alcune in cui l'efficacia, l'efficienza e l'economicità sono orientate al conseguimento di un profitto, mentre altre in cui gli stessi principi sono strumentali alla fornitura di un servizio universale caratterizzato da livelli di soddisfazione più alti possibile. In quest'ultima tipologia di aziende l'elemento economico finanziario non costituisce l'obiettivo primario, ovvero l'ultimo a cui tendere e al quale tutti gli altri obiettivi sono orientati, bensì esso costituisce condizione necessaria per la sopravvivenza dell'azienda e per la garanzia del raggiungimento degli obiettivi sociali, ambientali e di altra natura che costituiscono la finalità unica di tali strutture.
- Fa parte di quest'ultima tipologia di aziende quella avente la forma di gestione in house in quanto è l'unica in grado di far prevalere l'obiettivo sociale e ambientale su quello economico finanziario, favorendo e assicurando la fornitura di un servizio con il livello di soddisfazione più alto possibile agli utenti, quello consentito dalle risorse disponibili e con l'intero impiego delle stesse. È soltanto la forma in house che permette la non distribuzione dei dividendi, che assicura che tutte le risorse generate vengano reinvestite nell'azienda e che limita il ricorso al finanziamento grazie all'utilizzo di tali risorse generate dalla gestione, non dovendo garantire alcun livello di remunerazione economico finanziaria ai soci della stessa. Nella società in house l'unico obiettivo è costituito dal livello di servizio migliore possibile, compatibile in ogni momento con le condizioni di equilibrio economico finanziario.
- La presenza dei Comuni all'interno del soggetto gestore in-house, può consentire non soltanto l'esercizio dei poteri di indirizzo, pianificazione e controllo ma anche l'attuazione della gestione. Attraverso l'attività di pianificazione strategica e operativa, gli enti locali possono assicurare agli utenti

la messa a disposizione di un servizio in grado di soddisfare le necessità di ogni realtà locale e garantire ai consumatori finali equità nell'applicazione delle condizioni contrattuali.

- Attraverso l'attività di monitoraggio e controllo possono verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti e vigilare sui consumi effettuati e sulla congruità dei costi di esercizio e di investimento. (EFFICACIA E EFFICIENZA).
- Possono inoltre rilevare comportamenti distorsivi e in grado di mettere a rischio le condizioni di equilibrio economico finanziario in maniera da intervenire tempestivamente ed evitare condizioni di disequilibrio aziendale. (ECONOMICITA')
- Tali attività sono svolte dall'interno dell'azienda, disponendo di tutte le informazioni necessarie, non avendo alcun filtro fra chi si occupa dell'attività operativa e chi svolge le attività di pianificazione e controllo. In tal modo può essere ridotto, fino ad arrivare ad eliminarlo, il limite presente in qualsiasi attività di pianificazione e controllo svolta dall'esterno da Autorità di regolazione, determinato dalla presenza della naturale asimmetria informativa dovuta alla lontananza dall'attività operativa. La presenza della società in house garantisce un'unicità di obiettivi tra chi pianifica e controlla e chi gestisce e pertanto rende maggiormente attendibili e realizzabili le pianificazioni effettuate dall'Ente di ambito, ne garantisce l'attuazione attraverso la gestione e ne supporta il controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.
- La presenza degli enti locali nelle società in house può permettere la riduzione dei costi di gestione e di investimento al fine di contenere le tariffe, può assicurare la messa in atto esclusivamente degli investimenti funzionali all'efficacia del servizio e non piuttosto di quelli che possono dare un determinato margine di redditività. Ciò va ad aggiungersi all'indubbia eliminazione dei costi necessari per la selezione dell'impresa affidataria o del partner privato di una società mista, alla riduzione dei costi per l'attività di controllo, per la gestione del contratto, per eventuali contenziosi e per la copertura dai rischi.
- Fa parte integrante della Relazione il documento "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d'ambito, costituiscono la pianificazione economico-finanziaria richiesta dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato.
- La suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" con "Relazione di asseverazione" in data 9 giugno 2015, allegata alla Relazione.
- La Relazione sarà pubblicata sul sito internet della provincia di Varese ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

#### **M) Periodo transitorio e subentro nelle gestioni esistenti.**

- In considerazione del fatto che la società Alfa è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione del Gestore prevista nel Piano d'Ambito. La piena operatività del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
- Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d'azienda, scissione, anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all'Ufficio d'Ambito, il quale approva l'operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d'Ambito e della compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l'ottenimento dell'affidamento previsti dall'articolo 8.
- In considerazione del periodo transitorio, i gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti") continueranno la loro gestione, fino al Subentro del Gestore, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà

essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente.

- L'Ufficio d'ambito, con l'ausilio del Gestore, definirà, entro il 30 settembre 2015, le modalità per il trasferimento al Gestore medesimo della quota di tariffa riscossa dai Gestori esistenti che non può essere dai medesimi trattenuta in quanto non destinata alla copertura dei costi delle suddette gestioni, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito.
- Il Gestore ha facoltà di stipulare con i Gestori esistenti appositi accordi per la regolamentazione dei loro rapporti fino al perfezionamento del Subentro, nel rispetto delle misure di coordinamento delle attività del Gestore e dei Gestori esistenti che potranno essere disposte dall'Ufficio d'Ambito. I predetti Accordi dovranno essere condivisi e sottoscritti anche dall'Ufficio d'Ambito.

#### **N) Contratto di servizio o Convenzione di affidamento.**

- L'Ufficio d'ambito ha predisposto lo schema di contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società "in house" affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese, allegato alla presente deliberazione, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e che tiene conto di quanto indicato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con il documento in consultazione 274/2015/IDR "Criteri per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la gestione del servizio idrico integrato", in particolare per quanto concerne la determinazione del "valore di subentro" di cui al comma 2 dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006 che il Gestore di ambito dovrà corrispondere ai gestori esistenti, nonché le modalità e le procedure per la suddetta corresponsione.
- Nel contratto di Servizio è contenuta una clausola di adeguamento del Contratto medesimo al pertinente schema di convenzione tipo in corso di adozione da parte dell'Autorità, ai sensi delle deliberazioni 26 settembre 2013, n. 412/2013/R/IDR, 10 aprile 2014, n. 171/2014/R/IDR, 25 settembre 2014, n. 465/2014/R/IDR, 4 giugno 2015, n. 273/2015/IDR e 4 giugno 2015, n. 274/2015/IDR.
- La Carta del Servizio e i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione, approvati dall'Ufficio d'Ambito, di tempo in tempo vigenti, contengono, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito, la descrizione dettagliata di tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.
- Entro il 31 dicembre 2015 l'Ufficio d'Ambito, con l'ausilio del Gestore, aggiornerà la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza del servizio di acquedotto e del servizio di fognatura, allegati al Contratto di Servizio, e approverà il Regolamento per il servizio di depurazione, che sarà anch'esso allegato al Contratto di Servizio.
- Il Contratto di Servizio prevede che la Carta del servizio ed i Regolamenti di utenza devono essere periodicamente verificati e se necessario aggiornati dall'Ufficio d'Ambito, anche al fine di adeguarli alle variazioni del Piano d'Ambito ed alle prescrizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

#### **Vista**

- La proposta dell'Ufficio d'ambito di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 45 in data 16/06/2015 avente oggetto: "affidamento del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla Società "in house" Alfa s.r.l.; decadenza gestioni esistenti; disciplina del periodo transitorio fino al subentro effettivo del gestore di ambito";

- .

#### **Rilevato**

- che la legge regionale della Regione Lombardia n. 26/2003 attribuisce all'ente responsabile dell'ambito, cioè alla Provincia, le funzioni di affidamento del servizio e di approvazione del relativo contratto di servizio, da esercitarsi tramite l'Ufficio d'Ambito;
- che l'Ufficio d'Ambito, secondo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, si qualifica giuridicamente come azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- che l'articolo 114, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce all'ente locale (e, quindi, alla Provincia), fra le altre competenze, quella dell'approvazione degli "atti fondamentali" delle aziende speciali;

- che l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 167/2000) attribuisce alla competenza del consiglio provinciale l'organizzazione e l'affidamento dei servizi pubblici locali;
- che il contratto di servizio per la disciplina dei rapporti fra l'Ufficio d'Ambito e il gestore del servizio idrico integrato è da considerarsi, insieme al Piano d'ambito, l'atto fondamentale di regolamentazione della organizzazione e della gestione del servizio;
- che compete pertanto alla Provincia l'affidamento del servizio idrico integrato alla società Alfa s.r.l. nonché l'approvazione del contratto di servizio fra l'Ufficio d'Ambito della provincia di Varese e la medesima società Alfa s.r.l.;
- che rimane invece di competenza dell'Ufficio d'ambito la gestione del rapporto con la società Alfa s.r.l. e l'approvazione degli atti di natura tecnica di organizzazione del servizio.

## Ritenuto

- per le motivazioni e le ragioni espresse nella parte motivazionale della presente deliberazione, di approvare:
- i seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
  - la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
  - la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
  - la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
  - le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
  - la Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, comprensiva del PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011 (approvato con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 42 del 9/96/2015) e della "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015
  - lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d'ambito approvato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 20 del 18/04/2014; Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura approvati tutti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014).
- la decadenza delle gestioni esistenti;
- l'affidamento alla società Alfa s.r.l. del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal ° luglio 2015;
- la disciplina del periodo transitorio al fine del progressivo subentro di Alfa s.r.l. nelle gestioni esistenti e con prosecuzione delle gestioni esistenti fino all'effettivo subentro di Alfa secondo quanto previsto nello schema di contratto di servizio;

Il Sindaco del Comune di Azzate propone il seguente emendamento: sostituire al punto 4 del deliberato (conseguentemente, di consentire ai gestori, pubblici o privati, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori Esistenti") di continuare la loro gestione, fino al subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal gestore esistente.)

con la seguente " **Conseguentemente, di disporre la prosecuzione della gestione del servizio da parte dei gestori pubblici o privati che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti"), fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente;**"

## Visto

- il seguente parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito dott.ssa Carla Arioli;



Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

**LA CONFERENZA  
DELIBERA**

1. di approvare l'emendamento proposto così di seguito riportato: "Conseguentemente, di disporre la prosecuzione della gestione del servizio da parte dei gestori pubblici o privati che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti"), fino al subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente";
2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012.

Con voti 78 che rappresentano 484.064 abitanti	favorevoli
Con voti 0	contrari
Con voti 4 (Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Laveno Mombello) che rappresentano 16.781 abitanti	astenuti

3. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Con voti 78 che rappresentano 484.064 abitanti	favorevoli
Con voti 0	contrari
Con voti 4 (Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Laveno Mombello) che rappresentano 16.781 abitanti	astenuti

**inoltre  
LA CONFERENZA  
DELIBERA**

- 1) di esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito all'approvazione dei seguenti atti allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale:
  - A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
    - A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
    - A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;

- A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
- B) le Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
- C) la Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
- C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
  - C2) la "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015;
- D) lo Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
- D1) Piano d'ambito, approvato con deliberazione del consiglio provinciale della Provincia di Varese n. 20 del 18/04/2014, agli atti;
  - D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
  - D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
  - D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014.
- 2) di dichiarare parere obbligatorio e vincolante in merito alla decadenza delle gestioni esistenti, per le motivazioni e le ragioni contenute nella Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti, allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito all'affidamento alla società a capitale interamente pubblico "Alfa s.r.l.", costituita con atto ai rogiti del notaio Brezzi di Varese in data 10/06/2015 – di cui si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il relativo atto costitutivo e lo statuto –, la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Varese per la durata di anni 20 (venti) e con decorrenza dal 1° luglio 2015, secondo lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito allo stabilire che, in considerazione del fatto che la società "Alfa s.r.l." è una società di nuova costituzione, l'operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 ("Periodo transitorio"), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Subentro nelle gestioni esistenti"), nonché mediante il progressivo completamento dell'organizzazione di Alfa prevista nel Piano d'Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Conseguentemente, di disporre la prosecuzione della gestione del servizio da parte dei gestori pubblici o privati che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali ("Gestori esistenti"), fino al Subentro di Alfa, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni o nei contratti di servizio in essere, ad eccezione della tariffa da applicare agli utenti, compresa l'articolazione tariffaria, che dovrà essere quella prevista nel Piano d'ambito con riferimento alla fase del servizio e alla porzione del territorio gestita dal Gestore esistente;
- 5) di esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito all'autorizzazione al Presidente dell'Ufficio di ambito a sottoscrivere lo schema di Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati (Piano d'ambito approvato, Carta del servizio, Regolamento per il servizio di acquedotto, Regolamento per il servizio di fognatura), allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di esprimere parere obbligatorio e vincolante in merito all'approvazione del presente atto da parte del consiglio della Provincia di Varese;
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente il parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012.

Con voti 78 che rappresentano 484.064 abitanti	favorevoli
Con voti 0	contrari
Con voti 4 (Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Laveno Mombello) che rappresentano 16.781 abitanti	astenuti

- 8) di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Con voti 78 che rappresentano 484.064 abitanti	favorevoli
Con voti 0	contrari
Con voti 4 che rappresentano (Bodio Lomnago, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Laveno Mombello) che rappresentano 16.781 abitanti	astenuti

**Allegati:**

- A) Documento di sintesi, costituito dai seguenti atti:
- A1) la Ricognizione aggiornata delle gestioni esistenti;
  - A2) la Relazione sulla cessazione anticipata delle gestioni esistenti;
  - A3) la Relazione sui criteri per il trasferimento dei beni e del personale;
- B) Osservazioni agli atti di intervento nel procedimento;
- C) Relazione ex comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 e del comma 20 dell'art. 34 del decreto legge n. 179/2012, con allegati:
- C1) il PEF previsto dall'art.3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011;
  - C2) la "Relazione di asseverazione" da parte della società di revisione "GDA revisori indipendenti SpA" in data 9 giugno 2015;
- D) Schema di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito medesimo e la società Alfa s.r.l., con i relativi allegati:
- D1) Piano d'ambito e Piano economico finanziario, approvati con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese P.V. 20 del 18/04/2014 e del Consiglio Provinciale P.V.5 del 27/02/2015, agli atti;
  - D2) Carta del servizio, approvata con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
  - D3) Regolamento per il servizio di acquedotto, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014;
  - D4) Regolamento per il servizio di fognatura, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito n. 26 del 19/06/2014.
- E) Certificazione di avvenuta costituzione della società Alfa.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO  
F.to Carla Arioli

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA  
F.to Gianpietro Ballardin

---

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 7/7/2015

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 7/7/2015 al 21/7/2015 senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA PROVINCIA DI VARESE  
F.to Dott. Francesco Tramontana

---

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/6/2015

Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione

Immediatamente eseguibile

Varese,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO  
F.to Dott.ssa Carla Arioli

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO  
F.to Dott.ssa Carla Arioli